

Gianluigi Fioriglio

## La disobbedienza civile digitale nella Società algoritmica

### Abstract

This paper aims to explore civil disobedience within the framework of the Algorithmic Society, beginning with the paradigmatic figure of Antigone as a symbolic reference for conscientious opposition to established authority. After reconstructing the main theoretical and conceptual foundations of civil disobedience, the analysis focuses on its evolution from “electronic” forms—based on the instrumental use of technology for protest—to “digital” civil disobedience, which emerges from the increasingly pervasive and dynamic transformations characterizing contemporary societies. In this context, the boundaries between public and private powers are constantly redefined, raising new challenges for legal interpretation and democratic legitimacy. The article further investigates the concept of “digital violence” as a modality of dissent and resistance, and concludes with a critical reflection on three interconnected axes: (i) legality and legitimacy; (ii) accountability and subjectivity; and (iii) the limits of institutional power and the democratic function of disobedience in the age of algorithms.

**Keywords:** Civil disobedience, digital civil disobedience, limits of law, algorithmic society, artificial intelligence

### Abstract

Il presente contributo analizza il fenomeno della disobbedienza civile nella Società algoritmica, prendendo le mosse dall'emblematica figura di Antigone. Dopo aver delineato i principali profili concettuali della disobbedienza civile, ne viene presentata l'evoluzione con particolare riferimento alla transizione dalla disobbedienza civile “elettronica” – riconducibile all'uso della tecnologia come strumento di contestazione – a quella “digitale”, caratterizzata da dinamiche più complesse e pervasive, dovute alle radicali modificazioni della società contemporanea in cui si ridefiniscono continuamente i rapporti tra poteri pubblici e privati. Viene altresì discussa la nozione di “violenza digitale” nella prospettiva della disobbedienza civile per poi concludere con una riflessione su (i) legalità e legittimità; (ii) sanzionabilità e soggettività; (iii) limiti del potere e funzione della disobbedienza.

**Parole chiave:** Disobbedienza civile, disobbedienza civile digitale, limiti del diritto, società algoritmica, intelligenza artificiale.

**Sommario:** 1. La disobbedienza civile. – 2. Dalla disobbedienza civile elettronica alla disobbedienza civile digitale. – 2.1 Poteri pubblici e privati nella società globale. – 2.2 La violenza digitale. – 3. Società algoritmica, disobbedienza civile digitale e limiti del diritto. – 4. Riflessioni conclusive.

## 1. La disobbedienza civile

Il fenomeno della disobbedienza civile, a partire dalla paradigmatica figura di Antigone<sup>1</sup>, si è progressivamente evoluto, articolandosi in forme e significati diversi in virtù delle trasformazioni storiche e sociali. In una società sempre più complessa, caratterizzata in epoca recente dalla pervasiva diffusione delle nuove tecnologie digitali, esso assume nuove valenze, portando a porsi ulteriori domande sui limiti del diritto e dell'autorità in un mondo in cui cambiano sia i poteri sia i confini. Nonostante in questa sede non sia possibile svolgere una compiuta trattazione dei profili teorici della disobbedienza civile<sup>2</sup>, appare cionondimeno opportuno delinearne taluni aspetti essenziali partendo da una considerazione: la disobbedienza di Antigone non costituisce una mera disobbedienza a una norma, ad esempio a causa di un impulso egoistico; essa è, invece, motivata e giustificata e ha un effetto dirompente. Antigone, con il suo gesto, giunge a comprimere il potere del diritto positivo (rappresentato dal decreto di Creonte), relativizzandolo e ponendolo in discussione<sup>3</sup> e portando a interrogarsi sul rapporto tra diritto e giustizia, in una riflessione che non solo non avrà mai fine, ma che tocca, oggi, anche la c.d. giustizia algoritmica.

Progressivamente la nozione di disobbedienza civile è stata compiutamente teorizzata e si è passati dalla visione individualistica di Henry David Thoreau di metà Ottocento<sup>4</sup> alla prospettiva collettiva propria delle moderne teorie della disobbedienza civile, che saranno ora ricordate, ancorché parzialmente e succintamente, in quanto costituiscono la base teorica su cui fondare le successive riflessioni del presente scritto in merito alla disobbedienza civile digitale.

Tanto premesso, è doveroso menzionare John Rawls, secondo cui la disobbedienza civile è un'azione collettiva e pacifica che, pur violando formalmente la legge, è motivata da un impegno morale e politico finalizzato a sollecitare la revisione di norme o politiche percepite come ingiuste. Questa azione è rivolta all'opinione pubblica e al senso di giustizia condiviso, per esplicitare che le condizioni essenziali di cooperazione e parità sociale sono disattese<sup>5</sup>. Per Rawls la disobbedienza civile sarebbe giustificata in caso di gravi e palesi violazioni dei principi di giustizia consistenti nella "eguale libertà" e nella "equa eguaglianza delle opportunità"<sup>6</sup>.

Rawls ha quindi una visione massimamente "conservativa" della funzione della disobbedienza civile, che sembra privilegiare la stabilità istituzionale e sancirne il primato. Del resto, "stabilità,

<sup>1</sup> Emblematico quanto si legge nell'Antigone di Sofocle: CREONTE (ad ANTIGONE). *E tu rispondimi, ma senza molte parole. Conoscevi il mio ordine, il mio divieto?* ANTIGONE. *Lo conoscevo. Potevo mai ignorarlo? Esso era noto e chiaro a tutti.* CREONTE. *E tu hai osato sovvertire queste leggi?* ANTIGONE. *Sì perché non fu Zeus a impormele. Né la Giustizia, che siede laggiù tra gli dei sotterranei, ha stabilito queste leggi per gli uomini. Io non credevo, poi, che i tuoi divieti fossero tanto forti da permettere a un mortale di sovvertire le leggi non scritte, inalterabili, fisse degli dei: quelle che non da oggi, non da ieri vivono, ma eterne: quelle che nessuno sa quando comparvero* (Antigone, 447-457).

<sup>2</sup> Si rinvia, pertanto, ai seguenti testi, in aggiunta a quelli citati nelle note successive: Biondo (2012), Così (1984), Serra (1993), Wozzley (1976).

<sup>3</sup> Casadei, Zanetti (2022: 7).

<sup>4</sup> Thoreau (1992).

<sup>5</sup> Rawls (1999: 320); Rawls segue la definizione di Bedau (1961). Bisogna altresì ricordare che la teoria rawlsiana è relativa a una società quasi totalmente giusta, per lo più ben ordinata ma nella quale alcune serie violazioni della giustizia comunque accadono: Bedau (1961: 319).

<sup>6</sup> Rawls (1999: 326).

mantenimento dell'ordine politico-giuridico e riduzione del conflitto, come attestano anche gli sviluppi successivi del suo pensiero, costituiscono i principi orientanti dell'argomentazione liberale di Rawls<sup>7</sup>.

Nel pensiero di Hannah Arendt, per contro, il primato dell'impegno politico e della politicità sulle istituzioni e sui loro prodotti si accompagna alla non essenzialità della volontà di accettare la sanzione, a differenza di Rawls<sup>8</sup>. Per Arendt, la disobbedienza civile si colloca nello spazio pubblico e non nel foro interno della coscienza individuale; si esprime attraverso pratiche partecipative, rivendicazioni politiche e movimenti di massa, ribadendo sempre l'estrema pericolosità di una cieca obbedienza, ossia dell'abdicazione alla facoltà di giudizio, come nel celebre caso di Adolf Eichmann<sup>9</sup>.

Jürgen Habermas si sofferma, invece, sulla dimensione comunicativa della disobbedienza civile, considerata una modalità non convenzionale di partecipazione politica il cui scopo è giungere a un'analisi critica dell'ordinamento giuridico, senza finalità eversive o distruttive. Radicata in un ethos democratico, grazie alla mobilitazione dell'opinione pubblica permette di realizzare dinamiche deliberative e di riforma, rafforzando, e non danneggiando, lo Stato di diritto<sup>10</sup>.

Ronald Dworkin, a sua volta, interpreta la disobbedienza civile come una reazione legittima alla violazione di diritti fondamentali da parte della legge, per cui il rifiuto di conformarsi a norme ingiuste – con particolare ma non esclusivo riferimento ai casi di discriminazione o violazione dell'eguaglianza – è giustificato dalla considerazione della centralità della dignità e dell'integrità morale dell'individuo<sup>11</sup>.

In altra prospettiva, Michael Walzer ben distingue tra disobbedienza civile e obiezione di coscienza<sup>12</sup>, per cui la caratterizzazione è verso la sfera politica nella prima e verso la sfera morale (inclusa quella religiosa) nella seconda<sup>13</sup>. Walzer, inoltre, configura la disobbedienza civile non tanto come un diritto, quanto come un dovere etico-sociale. L'atto di disobbedienza, che è espressione di una cittadinanza attiva e critica, è caratterizzato dall'aspetto pubblico, politico e collettivo, dunque ben distinto dall'obiezione di coscienza.

Joseph Raz, per contro, adotta una visione più restrittiva, negando un diritto morale alla disobbedienza civile negli Stati liberali, che sarebbe invece sostenibile in quelli illiberali, poiché i primi sono già dotati di idonei strumenti di partecipazione e di espressione del dissenso, mentre i secondi violano il diritto dei consociati a una libera partecipazione politica (che, a sua volta, è un fondamentale strumento di difesa della dignità e dell'autonomia collettiva)<sup>14</sup>.

Non essendo qui possibile soffermarsi oltre, appare opportuno concludere questa succinta esposizione riprendendo quanto riassunto da Norberto Bobbio:

“le circostanze in cui i fautori della disobbedienza civile ritengono venga meno l'obbligo dell'obbedienza e ad esso subentri l'obbligo della disobbedienza sono sostanzialmente tre: il caso della legge ingiusta, il caso della legge illegittima (cioè emanata da chi non ha il potere di legiferare), e il caso della legge invalida (o

<sup>7</sup> Casadei (2008: 85).

<sup>8</sup> Arendt (1985: *passim*).

<sup>9</sup> Arendt (1964).

<sup>10</sup> Habermas (1996: *passim*).

<sup>11</sup> R. Dworkin (1982). Per Dworkin, del resto, la disobbedienza civile è “una espressione della fedeltà al diritto”: Schiavello (2014: 36).

<sup>12</sup> Secondo Michael Walzer non bisogna fare riferimento a un codice morale meramente personale, bensì alla sussistenza di principi condivisi e di mutui impegni nell'ambito di un gruppo: Walzer (1970: 131). Sull'obiezione di coscienza cfr., oltre ai testi citati, anche Montanari (1976).

<sup>13</sup> Rawls (1999: 331 ss).

<sup>14</sup> Raz (1979; 1995).

incostituzionale). Secondo i fautori della disobbedienza civile, in tutti questi casi la legge non è vera e propria legge: nel primo caso non lo è sostanzialmente, nel secondo e nel terzo non lo è formalmente. L'argomento principale di costoro è che il dovere (morale) di ubbidire alle leggi esiste nella misura in cui viene rispettato dal legislatore il dovere di emanare leggi giuste (cioè conformi ai principi di diritto naturale o razionale, ai principi generali del diritto o come altrimenti li si voglia chiamare) e costituzionali (cioè conformi ai principi sostanziali e alle regole formali previste dalla costituzione). Tra cittadino e legislatore esisterebbe un rapporto di reciprocità: se è vero che il legislatore ha diritto all'obbedienza, è altrettanto vero che il cittadino ha diritto a essere governato saggiamente e secondo le leggi stabilite<sup>15</sup>.

## 2. Dalla disobbedienza civile elettronica alla disobbedienza civile digitale

Alla riflessione sulla disobbedienza civile si è affiancata, negli ultimi decenni, quella sulla disobbedienza civile elettronica, che ne costituisce un'evoluzione in un ambito specifico. Difatti, accanto alle condotte per così dire "tradizionali" si pongono quelle che si realizzano, in tutto o in parte, mediante strumenti informatici i quali, a loro volta, cambiano e contribuiscono a plasmare la società e a dare vita a nuovi fenomeni o a modificazioni di quelli già in essere. Emblematica, in tal senso, è la rivoluzione algoritmica: parimenti si evolve la stessa disobbedienza civile elettronica, che, in ragione di ciò può definirsi "digitale" per coglierne compiutamente le peculiarità che la caratterizzano nella società contemporanea, caratterizzata sia dalla dematerializzazione sia dall'intelligenza artificiale ("IA").

Tanto premesso, per poter compiutamente approfondire tale evoluzione, è necessario partire da una discussione dei profili essenziali della disobbedienza elettronica.

In tal senso, come ben evidenziato da Teresa Serra, anche se il dibattito sulla disobbedienza civile sembra essersi sviluppato sulla base della considerazione del rapporto fra lo Stato e il cittadino, negli scorsi decenni si è reso necessario analizzare il fenomeno in una dimensione trasversale che va oltre i confini della statualità, poiché i centri decisionali della politica hanno esautorato i centri istituzionali a livello interno e vanno situandosi oltre i confini statali<sup>16</sup>. La disobbedienza civile, pertanto, assume progressivamente carattere transnazionale e così il ciberspazio, villaggio virtuale de-spazializzato, è ormai un luogo di riunione o di aggregazione. Ciò comporta una profonda modifica del senso e della finalità della disobbedienza civile, che diventa un fenomeno globale nel cui ambito emergono strumenti di ascolto più potenti ma suscettibili di essere strumentalizzati ed utilizzati a fini non democratici<sup>17</sup>.

Ancorché non vi sia un generale consenso circa le caratteristiche e i requisiti che gli atti "tradizionali" debbano avere per essere considerati atti di disobbedienza civile (come risulta da quanto succintamente esposto nel paragrafo precedente) e non mere violazioni della normativa vigente, la riflessione sulla disobbedienza civile elettronica ha già permesso di evidenziare la crisi di alcuni requisiti

<sup>15</sup> Bobbio (2004: 274).

<sup>16</sup> Muta, del resto, anche il concetto di "territorio": esso, "come lo intende la legge, è un concetto politico e giuridico, e non semplicemente geografico. Quel termine non si riferisce tanto a un pezzo di terra quanto allo spazio che c'è tra individui che formano un gruppo, cioè individui legati uno all'altro (ma al tempo stesso separati e protetti) da molte cose che hanno in comune: lingua, religione, storia, usanze, leggi. Proprio queste cose in comune sono lo spazio in cui i membri del gruppo hanno rapporti e contatti tra di loro": Arendt (1964: 269).

<sup>17</sup> Serra (2002: 147).

e di alcune caratteristiche, suggerendone un ripensamento che oggi assume una rilevanza ancora maggiore nella prospettiva della disobbedienza civile digitale<sup>18</sup>.

Più specificatamente, assumono rilievo, ai fini del presente contributo, due profili fondamentali: (i) la natura pubblica o privata dei soggetti verso cui viene effettuato l'atto di disobbedienza civile, con preliminare riflessione sui poteri pubblici e privati nella società contemporanea anche in ragione della portata internazionale della disobbedienza civile elettronica (e non solo di essa); (ii) il concetto di violenza digitale.

È dunque ora necessario soffermarsi su ciascuno di essi, premettendo tuttavia taluni cenni su alcune delle principali modalità attraverso le quali si è concretizzata, negli anni, la disobbedienza civile elettronica, per quanto essa possa assumere forme assai diversificate: *netstrikes*, *software*, *defacement*, *whistleblowing*.

Più specificatamente, per *netstrike* (o corteo telematico/sit-in virtuale) si intende una tipologia di azione collettiva e coordinata consistente nella connessione simultanea e ripetuta di un numero considerevole di utenti connessi tramite Internet ad un determinato sito con la finalità di renderlo inutilizzabile almeno per la durata della mobilitazione, provocando un'interruzione del servizio (*Denial of Service*, DoS) e dunque esponendosi a eventuali sanzioni giuridiche.

Possono, inoltre, essere creati e diffusi software appositamente progettati per interferire con il funzionamento di un sistema informatico o telematico nonché per agevolare la partecipazione ai *netstrikes* anche da parte di soggetti privi di specifiche competenze tecniche (intuitivamente, tali software possono essere considerati dei veri e propri *malware*).

Ancora, il *defacement* consiste nella sostituzione del contenuto di una o più pagine di un sito web con una o più pagine create dal soggetto agente al fine di comunicare un determinato messaggio<sup>19</sup>.

Infine, per *whistleblowing* si intende un atto mediante cui un soggetto segnala condotte illecite, irregolarità, abusi o pericoli che si verificano nel contesto lavorativo tali da ledere l'interesse pubblico, l'integrità dell'amministrazione o la legalità dell'azione dell'ente. Normalmente il *whistleblower* è un soggetto che riveste una posizione qualificata all'interno di un'organizzazione pubblica o privata; deve svolgere la segnalazione in buona fede e sulla base di fondati motivi. I canali di segnalazione possono essere interni (organizzazione), esterni (autorità competenti) o, in casi circoscritti, mediante divulgazione pubblica. Diversi ordinamenti giuridici<sup>20</sup> disciplinano tale fenomeno così da tutelare il segnalante ed evitare per evitare ritorsioni nei confronti del segnalante (*retaliation*), garantendone la riservatezza e, ove richiesto, l'anonimato. Emblematico è il ben noto caso di Edward Snowden, che non ha tuttavia seguito le procedure della normativa statunitense e ha scelto la strada della divulgazione pubblica attraverso i mass media internazionali<sup>21</sup>.

Più in generale, queste forme di azione si inseriscono nell'alveo di una contestazione politica o sociale e, pur talvolta realizzandosi in un orizzonte etico deliberatamente non violento, evidenziano violazioni più o meno palesi a livello giuridico: basti pensare all'interruzione di un servizio informatico,

---

<sup>18</sup> Si è giustamente evidenziato che bisogna tener conto, nella effettuazione delle valutazioni teoriche, dalle differenze fra il mondo online e quello offline, come l'assenza di strade e di spazi pubblici nonché l'assenza di un'autorità democratica e il ruolo dei provider quali intermediari in grado di regolare e potenzialmente censurare la manifestazione del pensiero: Delmas (2018: 66).

<sup>19</sup> Sul punto cfr., fra gli altri: Di Corinto, Tozzi (2002); Fioriglio (2010); Sauter (2014).

<sup>20</sup> A livello europeo, ad esempio, può menzionarsi la Direttiva (UE) 2019/1937, attuata in Italia con il d.lgs. 24/2023; a livello internazionale, possono ricordarsi gli Stati Uniti, l'Australia e l'Emirato di Dubai.

<sup>21</sup> Cfr., in particolare, Scheuerman (2014); Brownlee (2016).

all'accesso abusivo a un sistema informatico o telematico, alla divulgazione di notizie al di fuori dei canali previsti dalla normativa vigente (ove presente in un determinato Stato).

## 2.1. Poteri pubblici e privati nella società globale

Un atto di disobbedienza civile deve essere finalizzato, tra l'altro, alla modifica o all'abrogazione di una legge, per cui *nulla quaestio* (in relazione a tale profilo) qualora il destinatario dell'atto medesimo sia in via immediata un soggetto pubblico.

Oggi sorgono, tuttavia, ulteriori questioni di particolare delicatezza.

Innanzitutto, ci si deve chiedere se possa essere considerato un "legittimo" atto di disobbedienza civile un atto compiuto, in tutto o in parte, verso un soggetto privato per raggiungere la predetta finalità nei confronti di un soggetto pubblico oppure per ottenere un cambiamento delle policy e delle regolamentazioni interne del medesimo soggetto privato<sup>22</sup> (e che ovviamente non costituiscono una legge ingiusta, illegittima o invalida, anche se esse sono idonee a regolare una molteplicità di rapporti che toccano talvolta l'esercizio di diritti fondamentali, sovente su base transazionale<sup>23</sup>). Ci si può dunque interrogare sulla legittimità degli atti di disobbedienza commessi direttamente verso soggetti privati qualora non costituiscano una mera espressione di dissenso.

La domanda potrebbe però essere posta al contrario, chiedendosi perché *non* si dovrebbe giustificare un simile atto tenendo conto del fatto che nella società contemporanea molti poteri privati sembrano addirittura prevalere su quelli pubblici. A ciò consegue l'interrogativo circa il dovere di disobbedire alle leggi che favoriscono poteri privati a scapito di quelli pubblici o comunque che favoriscono *lobbies* e soggetti forti anziché tutelare gli individui e i gruppi più deboli (in violazione di diritti fondamentali).

La risposta, ad ogni buon conto, dovrebbe essere positiva. Si consideri, infatti, che nel caso della disobbedienza civile "non è affatto necessario che la norma disattesa sia quella che si vuole espungere dall'ordinamento o modificare: posso, per esempio, rifiutarmi di pagare le tasse per spingere l'opinione pubblica, e gli organi legislativi preposti, a disciplinare le risorse erariali in modo da non sostenere l'industria bellica, che considero immorale"<sup>24</sup>. Allo stesso modo, si può ipotizzare la legittimità di quegli atti che abbiano le caratteristiche di atti di disobbedienza civile ancorché effettuati, totalmente o parzialmente, nei confronti di soggetti privati, soprattutto quando quest'ultimi costituiscono dei veri e propri poteri.

Del resto, si è creato un caotico e quasi inafferrabile sistema di poteri che plasma l'intera società, superando i singoli confini statuali e incidendo comunque, nell'ambito delle moderne democrazie, sullo stesso potere attribuito ai rappresentanti, le cui prerogative sono sostanzialmente limitate da quelle di altri soggetti non legittimati o solo indirettamente legittimati dall'ordinamento giuridico di riferimento, ma le cui azioni e decisioni possono incidere sulla sfera giuridica dei cittadini di uno Stato specifico. Prevale sovente la volontà del più forte (sia esso un singolo Stato, l'alleanza fra più Stati, una o più aziende, un'organizzazione sovranazionale, ecc.) e da decenni i nuovi processi della *governance*

---

<sup>22</sup> Cfr. altresì Fioriglio (2023).

<sup>23</sup> Basti pensare all'impatto dei prestatori dei servizi di social network sul diritto alla libera manifestazione del pensiero e sulla *freedom of speech*.

<sup>24</sup> Zanetti (2020).

mondiale, più che essere sottoposti al controllo del diritto, si sviluppano in una zona grigia. Essa ha, talvolta, una seppur debole fisionomia giuridica, ma in altri casi risulta esposta alla potenziale concorrenza di regimi, ordinamenti, legalità diverse e divergenti<sup>25</sup>.

Quanto appena esposto assume una particolare rilevanza nella società globale e globalizzata contemporanea, in cui “acquista centralità la disobbedienza effettuata contro linee politiche non rispondenti ai fini, non più della società in cui si vive, ma del mondo in cui si vive”<sup>26</sup>, e ciò a maggior ragione nell’ambito cibernetico, considerando che dal *citizen* si è passati al *denizen*, ossia al semplice “residente”, legato all’essere in un luogo più che alla qualità formale dell’appartenenza, e poi al *netizen*, che distende l’essere cittadino nell’infinita dimensione della Rete<sup>27</sup>.

La complessità si accresce, inoltre, ove si consideri che proprio la Rete, oltre a poter essere considerata infinita, è caratterizzata dalla presenza di un crescente numero di agenti intelligenti artificiali in aggiunta a quelli umani, che operano autonomamente e automaticamente sia a supporto di quest’ultimi (anche per la produzione di contenuti) sia in loro totale sostituzione, a seconda dei casi.

La stessa Rete è inoltre divenuta un elemento strutturale della società contemporanea, a sua volta caratterizzata da una moltiplicazione di poteri che interagiscono, confliggono, si sovrappongono e incidono sull’ambito giuridico, con particolare ma non esclusivo riferimento ad alcune categorie fondamentali, come la sovranità<sup>28</sup>, e giungono a toccare un altro aspetto estremamente delicato: l’effettività della norma giuridica, che rischia di essere abrogata – sostanzialmente e non formalmente – non dai legislatori (dunque da chi detiene il potere legislativo), non da eventuali interpretazioni creative o costituzionalmente orientate dei giudici (dunque da chi detiene il potere giudiziario) e non dai rappresentanti (dunque da chi detiene il potere esecutivo)<sup>29</sup>. Ma, del resto, è lo stesso principio della separazione dei poteri ad essere in crisi, poiché è molto difficile operare delle distinzioni nette a livello sia teorico che pratico.

In relazione al primo aspetto, un tempo ci si poteva rifare al dualismo fra Stato e Chiesa, o alle lotte fra il Sovrano e la Nobiltà, o alle loro interconnessioni, riuscendo a individuare tali poteri e il regime giuridico in essere anche grazie a riferimenti territoriali, per quanto “lo Stato non [...] un

---

<sup>25</sup> Palombella (2012: 106). È inoltre difficile introiettare uno specifico sistema di regole, poiché esse sembrano sempre più «sfidate» da altre regole, potenziali o attuali in altri territori; e sempre più i soggetti possono sottrarre pezzi più o meno consistenti della propria vita all’osservanza di quelle regole, e scegliere di sottoporli ad altre” (Ferrarese, 2000: 47). Oltretutto, si ha “la sensazione che, appunto per via dei fenomeni di globalizzazione, le relazioni sociali del mondo contemporaneo non possano più essere esaustivamente concettualizzate come fatti che avvengono dentro gli Stati. Diritto e Stato non sono più una coppia indissolubile di elementi, come minimo mutuamente implicanti, e la territorialità diventa invece una mera caratteristica contingente del diritto”: Zanetti (2020: 19-20).

<sup>26</sup> Serra (2002: 149).

<sup>27</sup> Rodotà (2004: 201).

<sup>28</sup> Del resto, “la società complessa che abbiamo di fronte rimette in discussione il rapporto verticale sovranità-territorio, consentendo a quest’ultimo di riaprirsi a forme autorappresentative che si allargano, ma complicano allo stesso tempo e «irrazionalizzano», i processi decisionali”: Omaggio (2009: 61).

<sup>29</sup> Inoltre, “l’idea moderna del governo come mero potere esecutivo cade di fronte a una pluralità di soggetti che gli resistono e gli stanno di fronte, rivendicando una dimensione politica propria resistente alla sintesi rappresentativa, in quanto articolata in forme e misure di aggregazioni molteplici ed eterogenee, che a loro volta mobilitano nuove, o talvolta vecchie e risorgenti, modalità di espressione giuridica, come testimoniato dalla ripresa del contratto o della giurisdizione come fonti concorrenti di diritto”: Omaggio (2009: 60).

corpo visibile e tangibile” (come affermato da Kelsen<sup>30</sup>) e la cartina “naturale” sia solo quella fisica, che descrive entità idrogeologiche esistenti indipendentemente da quella mente e dalla mano umane, mentre nulla ha di naturale la cartina politica, che mostra i confini<sup>31</sup>. Il cibernazio, in tal senso, assume un’importanza fondamentale perché supera i confini degli Stati nazionali e le barriere doganali ed elimina le differenze culturali fra i popoli: come affermato a suo tempo da Vittorio Frosini, esso realizza un rapporto sul piano mondiale fra gli uomini d’ogni specie e dunque, creando o certificando l’esistenza di un senso comune dell’umanità, fa sì che ogni uomo possa riconoscersi negli altri<sup>32</sup>.

Diventa sempre più centrale, pertanto, la disobbedienza effettuata anche contro linee politiche globali e non più solo locali. Così, “l’impegno politico del cittadino, del ‘buon cittadino’, si amplia a impegno dell’uomo cittadino del mondo e si manifesta anche come esigenza di esprimere il dissenso tutte le volte che le istituzioni democratiche prendono decisioni sull’avvenire del mondo sulla base di logiche chiuse. E si manifesta anche come pretesa che questo dissenso sia preso in considerazione dal potere istituzionalizzato”<sup>33</sup>, il che è reso più difficoltoso dalla considerazione per cui il diritto arranca dinanzi al costante incedere dell’economia globale, che a sua volta controlla il diritto stesso e detta regole che sostanzialmente si affiancano o si sostituiscono a quelle dettate dai vari legislatori<sup>34</sup>.

Inafferrabili poteri visibili e invisibili, pubblici e privati, emergono e costituiscono un complesso sistema che controlla attivamente e passivamente la vita dei cittadini dei vari Stati in modo fluido e imprevedibile, un potere che, riprendendo Michel Foucault, si esercita attraverso un’organizzazione reticolare<sup>35</sup> composta da nodi interconnessi, anche indirettamente e a più livelli, il cui funzionamento è possibile anche qualora detti nodi vengano meno.

Nella Società algoritmica (v. *infra*, par. 3), diversi soggetti privati costituiscono dei nodi essenziali: i prestatori del servizio di accesso a Internet, di messaggistica, di cloud computing, ecc.; essi operano sovente su un piano transnazionale. Anche in questo senso, assunta la legittimità delle pratiche di disobbedienza civile effettuate verso uno Stato, e dunque verso soggetti pubblici, non si può non assumerla anche verso quei soggetti privati che si pongono in una posizione concorrente rispetto a quella degli Stati sfruttando le peculiari caratteristiche del cibernazio, ancorché, come evidenziato da Teresa Serra, si pone la questione della sanzionabilità degli “atti di disobbedienza civile elettronica che

<sup>30</sup> Kelsen (1978: 196). Inoltre, per quanto sia opinione diffusa che la nozione di confine sia da tempo in crisi, non sembra esservi tuttavia un degno sostituto della sua concezione tradizionale (ossia dei confini quali linee di demarcazione a carattere istituzionali, funzionali a delimitare il territorio sul quale si costituisce l’unità dello Stato; in questo senso Canale, 2009: 377).

<sup>31</sup> Zanetti (2020: 9).

<sup>32</sup> Frosini (2000: 275).

<sup>33</sup> Serra (2002: 150).

<sup>34</sup> Ha ben osservato Luigi Ferrajoli che “la crescente confusione tra poteri politici e poteri economici, nonché la presenza di svariati fattori di distorsione della sfera pubblica e dello stesso mercato, non hanno solo un impatto negativo sui bilanci pubblici, ma comportano anche la nascita di “una sorta di infra-stato occulto e parallelo, impegnato nell’appropriazione privata della cosa pubblica, che contraddice tutti i principi della democrazia politica e dello stato di diritto, dal principio di legalità a quello di pubblicità, visibilità, controllabilità e responsabilità dei pubblici poteri”: Ferrajoli (2013: 146-147).

<sup>35</sup> Foucault (1977: 184). “E nelle sue maglie gl’individui non solo circolano, ma sono sempre in posizione di subire e di esercitare questo potere, non sono mai bersaglio inerte o consenziente del potere, ne sono sempre gli elementi di raccordo. In altri termini, il potere transita attraverso, non si applica agl’individui” (*ibidem*). Foucault “mostra come il progetto moderno di giuridificare, controllare, sottoporre alla ragione l’esercizio dell’autorità non produca una sua trasvalutazione né una effettiva limitazione, ma apra invece spazi sempre più ampi al controllo apparentemente non autoritario, metodico e automatico dei soggetti e alla circolazione spontanea del potere stesso”: Preterossi (2002: 148).

abbiano una natura trasversale e che non siano diretti verso una determinata forma di potere ma verso l'insieme dei poteri"<sup>36</sup>.

## 2.2. La violenza digitale

La considerazione della non violenza quale requisito fondamentale di un atto di disobbedienza civile presuppone il riconoscimento o l'accettazione del fatto che lo Stato, e solo lo Stato, ha e può avere il monopolio della forza fisica.

Più specificatamente, per Rawls la disobbedienza civile deve essere non violenta per i seguenti motivi:

"To engage in violent acts likely to injure and to hurt is incompatible with civil disobedience as a mode of address. Indeed, any interference with the civil liberties of others tends to obscure the civilly disobedient quality of one's act"; "It expresses disobedience to law within the limits of fidelity to law, although it is at the outer edge thereof. The law is broken, but fidelity to law is expressed by the public and nonviolent nature of the act, by the willingness to accept the legal consequences of one's conduct"<sup>37</sup>.

In questo senso, la non violenza è un requisito fondamentale della disobbedienza civile poiché l'eliminazione della violenza e della forza è un principio costitutivo fondamentale della democrazia e la disobbedienza civile è basata sul rispetto dell'ordinamento in sé<sup>38</sup>.

La rivoluzione informatica, prima, e quella algoritmica, poi, rendono però necessario distinguere la violenza digitale da quella tradizionale e da quella materiale.

Non è ovviamente vero che la disobbedienza civile elettronica "è per sua natura non violenta, perché gli opposti schieramenti non si scontrano mai fisicamente"<sup>39</sup>, dal momento che la violenza non ha unicamente carattere "materiale" e che potrebbe ritenersi che varie ipotesi potrebbero ritenersi connotate da tale caratteristica: ad esempio, il superamento delle misure di sicurezza di un sistema informatico e l'accesso non autorizzato al medesimo, il blocco di un sito o di un servizio (anche mediante sit-in virtuali), la diffusione di notizie riservate per via informatica (come nel caso del *whistleblowing*), ecc.

Vi è tuttavia il rischio che sia oggi sia soprattutto in futuro molte forme di disobbedienza civile elettronica saranno qualificate come "violente" dagli ordinamenti giuridici perché ritenute delle vere e proprie "minacce informatiche" o degli atti di "data breach" o in quanto compiute violando i "lucchetti digitali" apposti su apparecchiature e servizi informatici, in linea più generale con uso della forza, ancorché "digitale".

In relazione al primo profilo, si consideri che, ai sensi del Regolamento sulla cibersicurezza, per "minaccia informatica" deve intendersi "qualsiasi circostanza, evento o azione che potrebbe danneggiare, perturbare o avere un impatto negativo di altro tipo sulla rete e sui sistemi informativi, sugli utenti di tali sistemi e altre persone" (art. 2(8) Reg. (UE) 2019/881), mentre in riferimento al secondo - nella prospettiva della protezione dei dati personali - assume rilievo l'art. 4(12) del GDPR

<sup>36</sup> Serra (2002: 150).

<sup>37</sup> Rawls (1999: 321-322).

<sup>38</sup> Serra (2002:134).

<sup>39</sup> Critical Art Ensemble (1998: 18).

(Reg. (UE) 2016/679), ai sensi del quale per “violazione dei dati personali” (*data breach*) deve intendersi “la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l’accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati”.

Più in generale, e in relazione soprattutto al terzo profilo, ma con valenza trasversale, può evidenziarsi come i lucchetti si moltiplichino nella società contemporanea, definita efficacemente – com’è noto – anche come la “Società delle scatole nere”<sup>40</sup>.

L’*Internet of Things* (popolata da “cose” intelligenti) è sempre più una *Internet of the Black Boxes*, in cui molteplici dispositivi e servizi vengono utilizzati in ogni momento della vita quotidiana (dai semplici elettrodomestici alle automobili a guida autonoma) senza tuttavia sapere cosa avvenga in essi e nel forzato rispettare di policy e regolamentazioni contrattuali dettate su scala globale da produttori e fornitori, e oggi sempre più inafferrabili anche a causa della ormai pervasiva diffusione dell’IA.

Un importante ruolo di garanzia può essere svolto da *hackers* e *hacktivists*, dal momento che con l’aumentare della complessità della tecnologia e la progressiva chiusura della conoscenza nelle “scatole nere”, solo relativamente pochi soggetti avranno le conoscenze tecniche necessarie per muoversi in modo realmente consapevole in sistemi informatici controllati e artificiosamente limitati nelle possibilità di interazione. Tuttavia, già in base alle normative attuali (soprattutto in materia di proprietà intellettuale), molti atti di *hacking* potrebbero essere connotati da violenza e le leggi limitative delle libertà informatiche potrebbero restringere notevolmente non solo la libertà di ricerca scientifica in ambito informatico e, di fatto, la libera manifestazione del pensiero, ma anche la possibilità di esprimere il dissenso.

Come sostenuto in dottrina, è comunque possibile superare il requisito della non violenza, come teorizzato da Rawls (e Joseph Raz aveva evidenziato che anche un atto non violento, come lo sciopero degli operatori delle ambulanze, potrebbe provocare molti più danni di un atto di vandalismo<sup>41</sup>):

“civility of civil disobedience lies not in non-violence, publicity, or willingness to accept punishment, but in the conscientious, communicative motivations of civil disobedients. Civil disobedience involves not just a communicative breach, but a conscientious communicative breach of law motivated by steadfast, sincere, and serious, though possibly mistaken, moral commitment. This combination of conscientiousness and forward looking and backward-looking communicativeness constrains how civil disobedients may promote their cause [...] and hence makes their conduct civil”<sup>42</sup>.

In linea generale, ad ogni buon conto, per sottrarsi al rischio di essere tacciati di un agire mosso da una logica distruttiva, i disobbedienti devono esaminare con attenzione le conseguenze potenzialmente dannose delle proprie azioni e valutare il pericolo di perdere il consenso dell’opinione pubblica<sup>43</sup>, che oltretutto sovente ignora il “costo” della disobbedienza civile<sup>44</sup>.

Una visione costituzionalmente orientata della disobbedienza civile, però, mostra come in alcuni casi concreti si potrebbe ritenere che una condotta di per sé illecita sia comunque scriminata dall’impegno del buon cittadino nella difesa di principi e valori costituzionali, propri della persona e

<sup>40</sup> Pasquale (2015).

<sup>41</sup> Raz (1979: 267).

<sup>42</sup> Brownlee (2012: 23-24).

<sup>43</sup> Züger (2021: 374).

<sup>44</sup> D. Lefkowitz (2023).

preminenti sulla singola istituzione. Del resto, sono numerosi gli esempi di hackers che, ritenendosi parte della società globale, forniscono il proprio contributo alla lotta per la difesa della libertà dell'informazione, a partire dagli atti di *hacking* compiuti nei confronti della Repubblica Popolare Cinese già dalla istituzione del "Great Firewall of China" che blocca, fra l'altro, le connessioni indesiderate<sup>45</sup>, o contro l'operato dei motori di ricerca e dei fornitori di servizi che collaborano con il regime nella lotta ai ciberdissidenti oppure restringono automaticamente i risultati delle ricerche per evitare l'accesso a siti ritenuti non graditi dal regime medesimo.

È opportuno soffermarsi su tali fenomeni, in quanto lo spazio cibernetico evidenzia inedite forme di manifestazione del dissenso che non presentano le caratteristiche tipiche della disobbedienza civile nella sua accezione classica, ma che, al contempo, non appaiono riconducibili né a semplici episodi isolati di attivismo digitale, né a mere condotte illecite sanzionabili secondo l'ordinamento giuridico vigente.

### 3. Società algoritmica e disobbedienza civile digitale

Con la diffusione dell'IA in numerosi ambiti, non può dubitarsi che la Società dell'informazione stia progressivamente lasciato il passo alla c.d. Società algoritmica (imponendo ulteriori riflessioni sui profili etici e giuridici dell'IA<sup>46</sup>), per quanto non esistano, a tutt'oggi, sistemi di IA "generale" o "forte" (e tantomeno di "superintelligenza artificiale")<sup>47</sup>.

Com'è noto, i modelli di IA sono strutturalmente dipendenti dai Big Data, poiché è grazie ai secondi che i primi possono essere addestrati e migliorati. Da un lato, dunque, si riscontrano la raccolta, l'elaborazione e la generazione automatizzate e "intelligenti" di dati di qualsiasi tipologia e formato; dall'altro, decisioni e azioni sono assunte ed eseguite da sistemi di IA autonomi o integrati in altri sistemi o prodotti. L'IA è, oltretutto, un "meccanismo di amplificazione del potere"<sup>48</sup>, che può dunque essere adoperato da soggetti terzi, ma con il rischio – comunque – del controllo da parte delle Big Tech, ossia di quelle grandi aziende che detengono una posizione monopolistica, dominante o comunque rilevante in determinati settori (come Apple, Amazon, Google (Alphabet), Meta, Microsoft, Microsoft, OpenAI, Tencent, Nvidia, ecc.) e che hanno un rilevante potere sul ciberspazio, a sua volta sempre più complesso.

<sup>45</sup> Oltretutto, alle iniziative che trovano origine proprio quale conseguenza della stessa diffusione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, si sommano "molte campagne online [che] sono la pura prosecuzione di battaglie sociali in corso da tempo e che inevitabilmente continuano a utilizzare l'approccio affinato in anni di attivismo online": Meikle (2004: 24).

<sup>46</sup> Cfr., *ex multis*, Barfield (2020); Balkin (2017); Casadei (2022); Fioriglio (2021); Floridi (2022); Gorgoni (2020); Llano Alonso (2024); Micklitz, Pollicino, Simoncini, Sartor, De Gregorio (2021); Pasquale (2017); Russell, Norvig (2022); Sardi (2023); Sartor (2022); Schuilenburg, Peeters (2021).

<sup>47</sup> Oggi è stata realizzata con successo unicamente l'IA ristretta (*Artificial Narrow Intelligence - ANI*), le cui competenze e capacità sono limitate e finalizzate alla esecuzione di compiti specifici. Ad essa si aggiungono l'IA generale (*Artificial General Intelligence - AGI*) o forte e la Superintelligenza artificiale (*Artificial Superintelligence - ASI*). Nella prima, le capacità cognitive e prestazionali sono paragonabili a quelle di un essere umano, nella seconda sono superiori.

<sup>48</sup> Corso (2024: 210).

In aggiunta, si registra un continuativo trattamento di una notevole mole di dati da parte delle stesse Big Tech<sup>49</sup>, in assenza di un concreto controllo delle autorità pubbliche, dovuto alle dimensioni e alle collocazioni geografiche delle infrastrutture adoperate per la fornitura dei servizi, e ciò nonostante la regolamentazione, anche stringente, in taluni ambiti (basti pensare alla normativa in materia di protezione dei dati personali).

Ad ogni buon conto, l'asimmetria informativa qui appena accennata comporta un enorme vantaggio competitivo nonché la creazione di insormontabili barriere all'ingresso di nuovi operatori. Pertanto, un numero relativamente esiguo di pochi soggetti controlla l'evoluzione della società mediante il controllo di flussi informativi e decisionali opachi e pervasivi, con tecniche e strumenti sempre più avanzati.

Sono, dunque, dei poteri privati – come esposto in precedenza – che sono sì visibili, ma la cui forza sta anche nella invisibilità di ciò che avviene “dietro le quinte”, mascherato dietro l'opacità degli algoritmi con conseguente richiesta di trasparenza e di spiegabilità degli algoritmi<sup>50</sup>, e ferma restando una certa inquietudine che emerge nell'odierno rapporto con le macchine intelligenti<sup>51</sup>.

L'importanza dell'invisibilità in relazione al potere è stata acutamente sottolineata da Bobbio: “A immagine e somiglianza del «Dio nascosto» il sovrano assoluto, l'autocrate, è tanto più potente quanto meglio riesce a vedere quello che fanno i suoi sudditi senza farsi vedere. L'ideale del sovrano equiparato a Dio in terra è quello di essere, al pari del Dio celeste, l'onniveggente invisibile”<sup>52</sup>; ancora Bobbio afferma che al potere invisibile si contrappone un contro-potere che si rende invisibile proprio in conseguenza del predetto carattere del primo: accanto agli *arcana imperii* si pongono gli *arcana seditionis*, poiché “alla segretezza della camera di consiglio fa riscontro la congiura di palazzo tramata di nascosto negli stessi luoghi dove si nasconde il potere sovrano”<sup>53</sup> (e ci si può interrogare sulla possibilità che proprio la disobbedienza civile digitale, ponendosi come una sorta di contro-potere diffuso, possa contribuire ad arginarlo).

Quanto osservato da Bobbio assume nuove valenze in riferimento alla Società algoritmica e alla disobbedienza civile digitale, in quanto il reticolo dei poteri costituito dalle Big Tech<sup>54</sup> comporta una onniveggenza manifesta ma paradossalmente invisibile, celata dietro un duplice paravento: uno tecnico e l'altro giuridico.

<sup>49</sup> Emerge sempre più la consapevolezza che la massa di informazioni e i dati non appartenga a chi contribuisca significativamente ad alimentarli, bensì proprio a coloro che, grazie ad adeguate possibilità economico-finanziarie, possono acquisirle e gestire: così Avitabile (2024).

<sup>50</sup> Cfr. Fioriglio (2015); Pagallo (2020); Palmirani (2020).

<sup>51</sup> Ciò è dovuto alla consapevolezza che “non sono strumenti neutri che agevolano il contatto interumano, ma partecipano al nostro processo cognitivo e decisionale. Poi, il fatto che esse siano dotate di una memoria prodigiosa, che molto ricorda e poco dimentica, mentre noi siamo animali in cui convivono memoria ed oblio, rimozione e recupero del rimosso. Infine, il fatto che esse mostrino attitudini simili alle nostre, ma molto più efficienti. Di qui il timore che le macchine intelligenti possano prima o poi rendersi indipendenti, se non addirittura ribellarsi. O comunque il convincimento [...], secondo cui il tecnocapitalismo tenda a fare a meno dell'uomo. C'è, però, un dato che non va trascurato: le odierne macchine intelligenti non si esprimono solo mediante segni e immagini, ma sempre più spesso ci parlano. Ci troviamo così ad interagire con agenti conversazionali, che non scrivono, ma hanno una voce, un tono, un accento che possono essere ascoltati”: Punzi (2023b: 184-185).

<sup>52</sup> Bobbio (2011: 5).

<sup>53</sup> Bobbio (1985: 20).

<sup>54</sup> Esso è, a sua volta parte di un reticolo, posto su un livello diverso, composto dagli altri poteri che operano nella società contemporanea.

In linea generale, il primo è relativo alla complessità dei loro sistemi informatici e alla loro collocazione distribuita su scala internazionale, che rende difficoltosi (e costosi) eventuali controlli, come già accennato. Il secondo concerne sia la protezione che la vigente normativa in materia di proprietà intellettuale e industriale attribuisce a tali sistemi sia la giurisdizione di un singolo Stato dinanzi a sistemi, per l'appunto, complessi e distribuiti<sup>55</sup>.

In tutta evidenza, emergono ulteriori questioni connesse alla qualità e alla correttezza delle informazioni fornite e delle decisioni prese, dal momento che i Big Data e l'IA non sono oggettivi<sup>56</sup>. Pur prendendo in considerazione l'immenso volume di dati trattati, la straordinaria capacità computazionale e tecniche di apprendimento automatico sempre più sofisticate, i sistemi di IA non garantiscono, di per sé, una comprensione autentica o trasparente delle logiche che ne governano il funzionamento, comunque frutto di scelte operate *ab origine* dai programmatori umani, che non possono non condizionarli.

La tecnica, del resto, non è altro da noi e le tecnologie, come quelle appena menzionate, sono pur sempre "espressione del nostro essere animali parlanti. Forse la sfida cui il nostro tempo ci chiama non è a ripensare il rapporto tra la nostra natura e la tecnica, bensì a prendere sul serio la lezione di certa antropologia filosofica e riscoprire la nostra natura tecnica"<sup>57</sup>.

Vi è di più. L'attendibilità dei risultati generati dai sistemi di *Big Data Analytics* dipende anche dall'esattezza dei dati di input, che potrebbero oltretutto essere inesatti, parziali, manipolati o erroneamente interpretati, con conseguente commissione di errori da parte del sistema di IA. Non a caso, proprio uno degli attacchi specificatamente diretti ai sistemi di IA è il *Data poisoning*, ossia l'avvelenamento dei dati di addestramento, che si effettua introducendo informazioni volutamente errate o manipolate nei dataset di training al fine di alterare le prestazioni e il comportamento del modello di IA, e dunque del sistema, compromettendone accuratezza e affidabilità del sistema (a maggior ragione considerando che un addestramento effettuato su dati corrotti rende assai difficoltoso qualsiasi intervento correttivo in quanto le deviazioni vengono normalmente incorporate nel sistema).

Ancora, questo enorme, crescente e sostanzialmente incontrollato flusso di informazioni (raccolte, elaborate, create) contribuisce a plasmare la società sia contribuendo al funzionamento di diversi settori (credizio, commercio, sanitario, ecc.) sia introducendo o perpetuando discriminazioni sia consentendo una sempre più sofisticata sorveglianza di massa<sup>58</sup>.

In tutti questi ambiti la disobbedienza civile digitale può essere un importante strumento per tutelare i diritti fondamentali, dal momento che oramai tutti i servizi, essenziali e non, dipendono in misura più o meno marcata dai sistemi e dai servizi informatici, e taluni di essi anche dai sistemi di IA.

Queste considerazioni permettono di cogliere l'evoluzione dalla disobbedienza civile elettronica a quella digitale.

---

<sup>55</sup> Giustamente Ivan Pupolizio ha rilevato l'importanza e l'attualità della "grande dicotomia" fra pubblico e privato, evidenziando la necessità di evitare qualsiasi feticismo giuridico adottando la prospettiva per cui il diritto sia solo uno degli strumenti adoperati dal potere (pubblico e privato) per riprodursi: Pupolizio (2019). Nel caso di specie, è evidente l'utilizzo di strumenti sia tecnici sia giuridici da parte dei poteri privati.

<sup>56</sup> Cfr. Amato Mangiameli (2019).

<sup>57</sup> Punzi (2023b: 182).

<sup>58</sup> Cfr. Zuboff (2023).

Se la disobbedienza civile elettronica è sorta negli anni Novanta<sup>59</sup>, anche come espressione dell'*hacktivism* (dall'unione di *hacker* e *activism*)<sup>60</sup>, guardando alla tecnologia come mezzo della contestazione, con azioni collettive coordinate che, più che danneggiamenti veri e propri, comportavano conseguenze simboliche<sup>61</sup>, la disobbedienza civile digitale si configura come una nuova forma di disobbedienza civile, emergente nell'ambito della Società algoritmica. Essa è caratterizzata dalla pervasività delle tecnologie digitali nella regolazione dei rapporti sociali e nell'organizzazione del potere che fa divenire la tecnologia medesima, al contempo, mezzo e oggetto della protesta: la contestazione avviene infatti adoperando proprio la tecnologia contro sé stessa.

Le azioni di disobbedienza civile digitale (che potrebbe essere intesa anche come “disobbedienza civile algoritmica”) possono avere forma individuale, reticolare o distribuita, e si esprimono sovente attraverso pratiche quali il *data poisoning*, il sabotaggio simbolico di sistemi algoritmici, il boicottaggio digitale o l'uso critico di strumenti di anonimizzazione e cifratura. Tali pratiche, pur potendo provocare effetti critici sul funzionamento, sull'affidabilità o sull'integrità dei sistemi informatici e delle banche dati, hanno lo scopo di sollevare un problema di giustizia sostanziale, denunciando opacità, discriminazioni o asimmetrie di potere insite nell'architettura digitale contemporanea.

Questa forma di disobbedienza si colloca così in una dimensione nuova rispetto ai paradigmi classici: essa non si limita a violare la legge per sollecitarne il cambiamento, ma ha il fine di opporsi a logiche algoritmiche considerate come eticamente o democraticamente problematiche.

Si impongono, pertanto, talune questioni teoriche che esigono una rinnovata riflessione critica sulla nozione di disobbedienza civile, premettendo che, come pacificamente riconosciuto in dottrina, molteplici manifestazioni storiche di tale fenomeno hanno avuto una funzione propulsiva rispetto a trasformazioni di portata significativa sul piano sociale, etico e giuridico. Basti pensare, a titolo meramente esemplificativo, alle pratiche di resistenza nonviolenta promosse da Mohandas Karamchand Gandhi, all'azione civile di Martin Luther King nonché al movimento di opposizione al regime dell'*apartheid* in Sud Africa.

Non può tuttavia negarsi che la struttura della società contemporanea, i presupposti culturali e le coordinate epistemologiche entro cui si collocano le più recenti elaborazioni teoriche siano oggi assai diversi rispetto ai contesti di riferimento di tali esperienze storiche: ciò rende necessario un esame critico delle categorie interpretative e dei paradigmi tradizionali utilizzati sino ad oggi, poiché essi non appaiono più pienamente adeguati ai mutati contesti socio-culturali.

Prima di approfondire tali aspetti nel paragrafo seguente, può rilevarsi, in linea generale, che anche oggi la disobbedienza civile può rispondere “alla necessità di un concerto di opinioni che realizza un accordo comune, che conferisce valore alle opinioni di coloro che si uniscono, e tende a dimostrare, al di là del caso specifico per cui si lotta, che la funzione costitutiva della comunità risiede

<sup>59</sup> Ciò ha anche contribuito a dare nuova linfa vitale allo “spirito della disobbedienza”: come ben evidenziato da Thomas Casadei, nel corso degli anni Settanta si era infatti progressivamente affievolita la lunga “stagione della disobbedienza” delle moltitudini collettive (a cui si era legata la “rivoluzione dei diritti”), lasciando spazio al “decennio dell'ego” degli anni Ottanta, caratterizzato da un atteggiamento di ripiegamento su se stessi (Casadei, 2008: 95).

<sup>60</sup> Si è oltretutto osservato che e tecnologie e i loro utenti si comportano come una sorta di anticorpo, adattandosi costantemente ai nuovi tentativi di censura da parte dei governi ed evolvendosi continuamente per individuare nuovi modi di eludere tali disposizioni: Ziccardi (2013: 311).

<sup>61</sup> Candice Delmas propone una matrice ampia di “resistenza elettronica”, nel cui ambito la disobbedienza civile elettronica costituirebbe solo una categoria fra cinque (oltretutto con una posizione marginale); le altre sono costituite da: vigilantismo, *whistleblowing*, la “guerrilla communication”, l'umanitarismo elettronico: Delmas (2018: 70 e ss.).

nell'esperienza dell'uomo e non nella potenza delle istituzioni, le quali traggono la loro forza dal continuo consenso e dalla continua partecipazione dei primi", nonché dalla condivisione di alcuni valori<sup>62</sup> e principi fondamentali<sup>63</sup>.

Fermo restando che la disobbedienza civile può realizzarsi anche quando si viola una norma valida ed accettata se ciò avviene a fini dimostrativi "per modificare leggi che non possono essere direttamente violate dal cittadino e linee politiche non rispondenti ai fini della società in cui si vive"<sup>64</sup>, si deve determinare se un atto di per sé illecito (ad esempio, la diffusione di materiale coperto da segreto di stato o acquisito nel corso di indagini delle *intelligence*) sia in realtà lecito perché, nella ponderazione o nel bilanciamento fra principi da applicarsi, questi debbano prevalere su regole specifiche (ad esempio, quella che vieta la predetta diffusione) anche qualora quest'ultime siano state formalmente rispettate ma siano in violazione di principi o diritti fondamentali, per cui oltretutto non dovrebbe essere irrogata alcuna sanzione.

Infine, bisogna tener conto anche della pubblicità dell'atto o degli atti di disobbedienza civile digitale, dal momento che la ritualizzazione di specifiche forme di azione politica incide su ciò che viene riconosciuto come disobbedienza civile "appropriata", per cui azioni come i sit-in, pur potendo implicare un confronto fisico diretto, sono ormai percepite come pratiche legittime grazie alla loro codificazione rituale. Tuttavia, tali rituali politici si fondano su diseguaglianze di potere, funzionali a privilegiare alcune forme di partecipazione politica rispetto ad altre, stabilendo chi può intervenire nello spazio politico, con quali modalità e con quali argomenti, mentre la disobbedienza civile digitale, al contrario, non è ancora ritualizzata. Da un lato, la sua creatività e novità possono attirare l'attenzione mediatica, ma, dall'altro, un'eccessiva dipendenza dalla "politica dello spettacolo" può indebolirne la legittimità democratica, esponendola al rischio di essere percepita come un gesto apolitico, finalizzato unicamente a ottenere visibilità<sup>65</sup> (in un'era caratterizzata, oltretutto, dal ruolo degli influencer o content creator). Perché la disobbedienza civile digitale possa consolidarsi come pratica riconosciuta, è comunque necessario che gli attivisti sviluppino strategie comunicative più efficaci, in grado di chiarire

<sup>62</sup> Serra (2002: 149-150).

<sup>63</sup> "To act autonomously and responsibly a citizen must look to the political principles that underlie and guide the interpretation of the constitution. He must try to assess how these principles should be applied in the existing circumstances. If he comes to the conclusion after due consideration that civil disobedience is justified and conducts himself accordingly, he acts conscientiously. And though he may be mistaken, he has not done as he pleased. The theory of political duty and obligation enables us to draw these distinctions": Rawls (1999: 341). Inoltre, in seguito all'effettuazione di atti di disobbedienza civile, potrebbero aversi delle pronunce dei Tribunali costituzionali (negli ordinamenti giuridici che li prevedono) che potrebbero considerare legali gli atti medesimi in virtù della incostituzionalità delle norme violate: Rawls (1999: 321). Tuttavia, "Those who use civil disobedience to protest unjust laws are not prepared to desist should the courts eventually disagree with them, however pleased they might have been with the opposite decision" (*ibidem*). In tal modo, però, aumenta a dismisura il potere dell'interprete e segnatamente quello dei giudici, soprattutto costituzionali, per cui si pone un problema: "come assoggettare al sistema dei diritti fondamentali (e degli ulteriori principi e valori costituzionali) i poteri di determinazione dei diritti fondamentali?", ma esso non può "essere risolto. Il problema è ineludibile, la sua struttura stringente. Banalmente, *quis custodiet custodes?* L'unica 'soluzione' possibile consisterà, volta per volta, in un compromesso. Quale compromesso – quale particolare assetto dei poteri di determinazione dei diritti fondamentali – sia più o meno soddisfacente, adeguato, confacente, è cosa che dipenderà, di volta in volta, da circostanze storiche (sociali, politiche, economiche, culturali) particolari": Celano (2005: 439).

<sup>64</sup> Serra (2002: 133).

<sup>65</sup> Züger (2021: 377).

le motivazioni delle loro azioni e delle modalità adottate. Al contempo, i cittadini dovrebbero sforzarsi di comprendere le strutture della società digitale e i conflitti politici che da esse emergono.

#### 4. Riflessioni conclusive

In conclusione, si deve ora riflettere sui caratteri della disobbedienza civile digitale, alla luce di quanto sinora esposto, approfondendo in particolare: (i) legalità e legittimità; (ii) sanzionabilità e soggettività; (iii) limiti del potere e funzione della disobbedienza.

In primo luogo, è indubbio che nella Società algoritmica si intreccino fonti del diritto<sup>66</sup> e fonti dell'informatica<sup>67</sup>, *lex mercatoria* e *lex digitalis*, policy e standard tecnici, e così via, il tutto su base sovranazionale, internazionale e transnazionale, mettendo in discussione anche la difficoltà di individuare con esattezza l'ordinamento giuridico verso cui si possa determinare, in modo chiaro e univoco, una condotta disobbediente. Oltretutto, oggi il dissenso può manifestarsi con diverse modalità che sono sovente reticolari e digitali, oltre che talvolta algoritmicamente mediate, mentre le precedenti riflessioni in tema di disobbedienza civile sono state svolte quando l'azione politica era eminentemente pubblica, localizzata e svolta da soggetti determinati. Tutto ciò impone un ripensamento del concetto di pubblicità dell'atto di disobbedienza (nella prospettiva della sua incidenza sulla comunicazione distribuita e diffusa sfruttando gli algoritmi che governano i flussi informativi) nonché del nesso fra l'ambito individuale e quello collettivo<sup>68</sup>, tenendo conto del fatto che anche un atto individuale può essere rivolto alla collettività per denunciare l'ingiustizia di una norma, di una policy, di una condotta specifica di un potere pubblico o privato.

In secondo luogo, può discutersi circa il superamento del "requisito" della disponibilità all'accettazione della sanzione quale espressione del rispetto dell'ordinamento giuridico nel suo complesso oltre che quale strumento comunicativo volto a suscitare una riflessione critica nell'opinione pubblica. Oggi, però, la disobbedienza civile digitale può realizzarsi in forme decentralizzate, distribuite o anonime<sup>69</sup>, in cui la predetta disponibilità potrebbe comunque non essere funzionale<sup>70</sup>, e muta anche il soggetto disobbediente, poiché l'atto può essere la conseguenza di azioni forme collettive, reticolari o ibride, in cui la distinzione tra autore, esecutore e ideatore si sfuma.

<sup>66</sup> Cfr. Pino (2011).

<sup>67</sup> Particolarmente efficace ed evocativa è la celebre affermazione di L. Lessig "code is law": Lessig (2006: 1), che risulta oggi ancor più attuale in riferimento alla governance algoritmica.

<sup>68</sup> Magari anche nella prospettiva di un'intelligenza collettiva in cui il diritto può avere il ruolo non "di garantire il diritto di ciascuno ad essere solo, ingabbiato in se stesso, bensì di promuovere l'essere con gli altri per ritrovare se stessi. L'uomo non è proprietario di un sé inteso come uno spazio da difendere, ma è un pellegrino il cui cammino incrocia gli altri e per tratti più o meno lunghi prosegue con loro. Il suo bene è spesso anche il bene dell'altro e comunque, che lo voglia o meno, può essere raggiunto solo se l'altro è accanto con lui": Punzi (2023a: 27).

<sup>69</sup> In dottrina si è argomentato che, di per sé, la pubblicità dell'azione e la mancanza di anonimato non siano ostative alla qualificazione di un atto come di disobbedienza civile digitale, ancorché siano comunque utili quale indicatore della volontà di conformarsi alla legge: Loh (2023: 463).

<sup>70</sup> Soprattutto ove diretta a un soggetto privato, come una Big Tech, in relazione a cui si potrebbe altresì contestare la stessa irrogazione della sanzione (privata e dunque avente natura contrattuale, ancorché frutto di uno "scambio senza accordo", adoperando la celebre definizione di Irti (1998), come nel caso della ingiusta disabilitazione o cancellazione di un account nell'ambito dei servizi di social network.

Vi è di più: l'IA emerge come nuovo attore sistemico mentre il cibernazio può essere automaticamente controllato da chi detiene il potere sui principali servizi che vengono resi attraverso il medesimo, anche mediante il controllo delle informazioni<sup>71</sup>, con il rischio che i consociati vengono progressivamente esonerati dal compito – faticoso ma costitutivo della libertà politica – di interpretare la realtà contemporanea e le norme<sup>72</sup>: è dunque lecito domandarsi se alla cieca obbedienza evocata da Hannah Arendt non si stia progressivamente sostituendo un'acritica fiducia e accettazione negli output dell'IA.

In terzo luogo, può concludersi osservando che la tensione tra il potere e i suoi limiti<sup>73</sup> non si esprime più (solo) entro il campo della deliberazione politica, ma viene mediata da modelli computazionali potenzialmente insensibili al pluralismo etico e alla dissidenza. È in questo contesto che la disobbedienza civile rivendica la propria funzione sistemica: essa veicola una “narrativa valoriale”<sup>74</sup> che – pur essendo estranea alle procedure di produzione normativa – si dimostra ineliminabile per la dinamica trasformativa non solo di un ordinamento giuridico ma, più ampiamente, della società globale.

<sup>71</sup> Basti pensare ai concetti espressi dai sistemi di IA come ChatGPT, Claude, Gemini, Copilot, ecc., nonché alle risposte fornite dai sistemi di IA dei motori di ricerca come Google (con conseguente parziale sviamento, fra l'altro, delle visite ai siti web da cui gli stessi motori di ricerca hanno elaborato le informazioni, dal momento che l'utente tende, notoriamente, a non approfondire la risposta ricevuta).

<sup>72</sup> Come è stato lucidamente osservato, l'IA è “capace di condurre ad un modello politico sociale caratterizzato da due fenomeni: i margini di trasgressione della regola vengono ridotti al minimo, e le persone sono via via esonerate dal gravoso compito di interpretare le norme giuridiche (e forse anche di formularle). Un mondo senza crimini, senza incidenti stradali, senza inadempimenti contrattuali, senza interpretazioni difformi fra un tribunale ed un altro, sembra un mondo da sogno. Ma è quello che vogliamo? O in questa tendenza si perde qualcosa? Non c'è spazio per riflettere sugli effetti sull'umanità di un meccanismo normativo che via via esonera i destinatari della regola dal dire la loro (ricordiamo il banchetto di Aristotele); e su un'umanità progressivamente esentata dal farsi domande sui valori fondanti della propria comunità politica quando anche l'interpretazione costituzionale verrà demandata al Chief Justice Robot”: Corso (2024: 213).

<sup>73</sup> Del resto, “la nozione di assenza di limiti da parte di un legittimo potere politico e legislativo è un tornante classico della dottrina giuridica: il Parlamento può far tutto, ma naturalmente quel tutto non comporta un'onnipotenza magica sulle cose naturali, né una competenza e autorità teologica assoluta su quelle religiose, o morali, ma solo su queste cose stesse dal punto di vista dell'ordinamento”: Zanetti (2020: 27-28).

<sup>74</sup> Si consideri, comunque, che “la narrativa valoriale del disobbediente (è giusto disobbedire a una norma x per ottenere un'evoluzione dell'ordinamento nel caso speciale y) [...] non è presente nell'ordinamento, ma è ineliminabile dal suo funzionamento. Non è presente nell'ordinamento perché le procedure di evoluzione dell'ordinamento non la menzionano (non menzionano né la disobbedienza civile né la specificità di y). È ineliminabile dal suo funzionamento perché è impossibile eliminarne l'uso volto all'evoluzione dell'ordinamento in tema di y. L'ordinamento, d'altra parte, quando si modifica sotto la pressione del disobbediente (rectius: dei disobbedienti), fa poi posto nel suo concreto funzionamento a una narrativa che è, in linea di principio, incompatibile con la propria”: Zanetti (2020: 38-39). Si è altresì osservato quanto segue: “Assuming that civil disobedience is sometimes justifiable, this has the consequence that punishment for illegal actions is sometimes unjustifiable. This is, of course, an important but also a potentially troublesome conclusion. A state committed to equality before the law will need some mechanism that can be applied consistently across cases of lawbreaking, and which will be sufficiently discriminating to pick out those cases of civil disobedience that it would be unjustifiable to punish: such a mechanism might involve a formalized process to decide whether or not to prosecute, or a set of recognized and accepted defenses available to disobediends, or standardized processes for mitigation in sentence”: Bennet, Brownlee (2021: 306).

## Bibliografia

- Amato Mangiameli, A. C. 2019, *Algoritmi e big data. Dalla carta sulla robotica*. In *Rivista di filosofia del diritto*, 1: 107-124.
- Arendt, H. 1964 (ed. orig. 1963), *La banalità del male. Eichmann a Gerusalemme*, tr. it., Milano: Feltrinelli.
- Arendt, H. 1985, *La disobbedienza civile e altri saggi*, tr. it., a cura di T. Serra, Milano: Giuffrè.
- Avitabile, L. 2024, *Diritti umani e IA*. In A. Lalli (a cura di), *La regolazione pubblica delle tecnologie digitali e dell'intelligenza artificiale*, Torino: Giappichelli: 1-14.
- Balkin, J. M. 2017, *The Three Laws of Robotics in the Age of Big Data*. In *Ohio State Law Journal*, fasc. 5 (2017): 1217-1242.
- Barfield, W. 2020 (ed.), *The Cambridge Handbook of the Law of Algorithmics*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Bedau, H. A. 1961, *On Civil Disobedience*. In *Journal of Philosophy*, 1961, 58: 653-661.
- Bennet, C., Brownlee, K. 2021, *Punishment and civil disobedience*. In W.E. Scheuerman (edited by), *The Cambridge Companion to Civil Disobedience*, Cambridge: Cambridge University Press: 280-310.
- Biondo, F. 2012, *Disobbedienza civile e teoria del diritto. I conflitti presi sul serio*, Torino: Giappichelli.
- Bobbio, N. 1985, *Stato, governo, società. Frammenti di un dizionario politico*, Torino: Einaudi.
- Bobbio, N. 2004, *Disobbedienza civile* (voce). In N. Bobbio – N. Matteucci – G. Pasquino, *Il Dizionario di Politica*, Torino: Utet, p. 274.
- Bobbio, N. 2011, *Il potere invisibile*. In M. Revelli (a cura di), *Democrazia e segreto*, Torino: Einaudi.
- Brownlee, K. 2012, *Conscience and Conviction. The Case for Civil Disobedience*, Oxford: Oxford University Press.
- Brownlee, K. 2016, *The Civil Disobedience of Edward Snowden: Reply to William Scheuerman*. In *Philosophy and Social Criticism*, 10: 965-970.
- Casadei, T. 2008, *Disobbedienza civile e "spirito" delle istituzioni. Una discussione a più voci negli Stati Uniti del "lungo decennio"*. In *Filosofia politica*, 1: 77-98.
- Casadei, T. 2022, *Istituzioni e algoritmi tra strategie funzionali ed "effetti collaterali"*. In U. Salanitro (a cura di), *SMART la persona e l'infosfera*, Pisa: Pacini pp. 239-260.
- Casadei, T., Zanetti, G. 2022, *Manuale multimediale di filosofia del diritto*, Torino: Giappichelli.
- Celano, B. 2005, *Diritti fondamentali e poteri di determinazione nello Stato costituzionale di diritto*. In *Filosofia politica*, 3: 427-441.
- Cosi, G. 1984, *Saggio sulla disobbedienza civile. Storia e critica del dissenso in democrazia*, Milano: Giuffrè.
- Corso, L. 2024, *Legge dell'algoritmo e rule of law. Riflessioni preliminari*. In *PasSaggi costituzionali*, 2024, 1: 201-214,
- Critical Art Ensemble 1998, *Disobbedienza civile elettronica. E altre idee impopolari: come sopravvivere e resistere nella società del controllo*, tr. it., Roma: Castelvecchi.
- Delmas, C. 2018, *Is Hacktivism the New Civil Disobedience?*. In *Raisons politiques*, 1:63-81.
- Di Corinto, A., Tozzi, T. 2002, *Hacktivism. La libertà nelle maglie della rete*, Roma: manifestolibri.
- Dworkin, R. 1979, *Taking Rights Seriously*, London: Duckworth.
- Schiavello, A. 2014, *Ronald Dworkin e il positivismo giuridico: un bilancio provvisorio*. In *Rivista di filosofia del diritto*, 1: 19-40.
- Ferrarese, M. R. 2000, *Le istituzioni della globalizzazione. Diritto e diritti nella società transnazionale*, Bologna: Il Mulino.
- Ferrajoli, L. 2013, *La democrazia attraverso i diritti*, Laterza, Roma-Bari.
- Floridi, L. 2022, *Etica dell'intelligenza artificiale. Sviluppi, opportunità, sfide*, Milano: Raffaello Cortina.
- Foucault, M. 1977, *Microfisica del potere*, tr. it., Torino: Einaudi.
- Fioriglio, G. 2010, *Hackers*, Roma: Nuova Cultura.
- Fioriglio, G. 2015, *Freedom, Authority and knowledge on line: the dictatorship of the algorithm*. In *Revista Internacional de Pensamiento Politico*, 10: 395-410.

- Fioriglio, G. 2021, *La Società algoritmica fra opacità e spiegabilità: profili informatico-giuridici*. In *Ars Interpretandi*, 1: 53-67.
- Fioriglio, G. 2023, *Riflessioni sul “feticismo della legge” nella società contemporanea*. In A. Di Giandomenico (a cura di), *ETSI DEUS NON DARETUR... Scritti in memoria di Serenella Armellini*, Torino: Giappichelli. 295-311.
- Frosini, V. 2000, *L'orizzonte giuridico dell'Internet*. In *Il diritto dell'informazione e dell'informatica*, 2.
- Gorgoni, G. 2020, *Stay Human. The quest for Responsibility in the Algorithmic Society*. In *JELT – Journal of Ethics and Legal Technologies*, 2: 31-47.
- Habermas, J. 1996, *Fatti e norme. Contributi a una teoria discorsiva del diritto e della democrazia*, tr. it., a cura di L. Ceppa, Milano: Guerini e Associati.
- Irti, N. 1998, *Scambi senza accordo*. In *Rivista trimestrale di diritto civile*, 2: 347-364.
- Kelsen, H. 1978, *Teoria generale del diritto e dello Stato*, tr. it., Milano: ETAS.
- Lessig, L. 2006, *Code. Version 2.0*, New York: Basic Books.
- Llano Alonso, F. H. 2024, *Homo Ex Machina. Ética de la inteligencia artificial y Derecho digital ante el horizonte de la singularidad tecnológica*, Valencia: Tirant lo Blanch.
- Loh, W. 2023, *Anonymity, fidelity to law, and digital Civil disobedience*. In *Philosophy and Social Criticism*, 4: 448-476.
- Meikle, G. 2004, *Disobbedienza civile elettronica. Mediattivismo e Internet: costruire insieme una nuova sfera pubblica*, tr. it., Milano: Apogeo.
- Montanari, B. 1976, *Obiezione di coscienza. Un'analisi dei suoi fondamenti etici e politici*, Milano: Giuffrè.
- Omaggio, V. 2009, *Trasformazioni del diritto nello stato costituzionale*. In P. Nerhot (a cura di), *L'identità plurale della filosofia del diritto. Atti del XXVI congresso della Società Italiana di Filosofia del Diritto*, Napoli: ESI.
- Pagallo, U. 2020, *Algoritmi e conoscibilità*. In *Rivista di filosofia del diritto*, 2020, 1: 93-106
- Palmirani, M. 2020, *Big Data e conoscenza*. In *Rivista di filosofia del diritto*, 1: 73-92.
- Palombella, G. 2012, *È possibile una legalità globale? Il Rule of law e la governance del mondo*, Bologna: Il Mulino.
- Pasquale, F. 2015, *The Black Box Society. The Secret Algorithms That Control Money and Information*, Cambridge (MA) – London: Harvard University Press.
- Pasquale, F. 2017, *Towards a Fourth Law of Robotics: Preserving Attribution, Responsibility and Explainability in an Algorithmic Society*. In *Ohio State Law Journal*, 78: 1243-1255.
- Pino, G. 2011, *La gerarchia delle fonti del diritto. Costruzione, decostruzione, ricostruzione*. In *Ars interpretandi*, 1: 19-56.
- Pollicino, O. – Micklitz, H. W. – Simoncini, A. – Sartor, G. – De Gregorio, G. 2021 (eds.), *Constitutional Challenges in the Algorithmic Society*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Preterossi, G. 2002, *Autorità*, Bologna: Il Mulino.
- Pupolizio, I. 2019, *Pubblico e privato. Teoria e storia di una grande dicotomia*, Torino: Giappichelli.
- Punzi, A. 2023a, *L'umanesimo digitale: verso un nuovo principio di responsabilità?*. In *Democrazia e diritti sociali*, 1: 23-32.
- Punzi, A. 2023b, *Scambi (digitali) senza accordo? Logos, tecnocapitalismo ed ermeneutica della contemporaneità*. In G. Vettori (a cura di), *Giuseppe Benedetti e il Governo del Forse*, Milano: Cedam – Wolters Kluwer: 173-187.
- Rawls, J. 1999, *A Theory of Justice. Revised Edition*, Cambridge (MA): Belknap.
- Raz, J. 1979, *The Authority of Law. Essays on Law and Morality*, Oxford: Clarendon Press.
- Raz, J. 1995, *Ethics in the Public Domain: Essays in the Morality of Law and Politics*, Oxford: Oxford University Press.
- Revelli, M. (a cura di) 2011, *Democrazia e segreto*, Torino: Einaudi.
- Rodotà, S. 2004, *Tecnopolitica. La democrazia e le nuove tecnologie della comunicazione*, Roma-Bari: Laterza.
- Russell, S., Norvig, P. 2022, *Artificial Intelligence: A Modern Approach, Global Edition*, 4th edition, Harlow: Pearson.
- Sartor, G. 2022, *L'intelligenza artificiale e il diritto*, Torino: Giappichelli.
- Salardi, S. 2023, *Intelligenza artificiale e semantica del cambiamento: una lettura critica*, Torino: Giappichelli.

- Sauter, M. 2014, *The Coming Swarm. DDoS Actions, Hacktivism, and Civil Disobedience on the Internet*, New York – London: Bloomsbury.
- Scheuerman, W. E. 2014, *Whistleblowing as civil disobedience: The case of Edward Snowden*. In *Philosophy and Social Criticism*, 40: 609-628.
- Scheuerman, W. E. 2021 (edited by), *The Cambridge Companion to Civil Disobedience*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Schuilenburg, M. – Peeters, R. 2021 (eds.), *The Algorithmic Society. Technology, Power and Knowledge*, London: Routledge.
- Serra, T. 1993, *Il disagio del diritto. Stato punitivo e disobbedienza civile*, Torino: Giappichelli.
- Thoreau, H. D. 1992, *Disobbedienza civile*, tr. it., Milano, SE.
- Vettori, G. 2023 (a cura di), *Giuseppe Benedetti e il Governo del Forse*, Milano: Cedam - Wolters Kluwer.
- Walzer, M. 1970, *Obligations. Essays on Disobedience, War, and Citizenship*, Cambridge (MA) – London: Harvard University Press.
- Woozley, A. D. 1976, *Civil Disobedience and Punishment*. In *Ethics*, 86, 4: 323-331.
- Zanetti, G. 2020, *Confini e limiti del diritto*, Napoli: Editoriale Scientifica.
- Ziccardi, G. 2013, *Resistance, Liberation Technology and Human Rights in the Digital Age*, Dordrecht: Springer.
- Zuboff, S. 2023, *Il capitalismo della sorveglianza. Il futuro dell'umanità nell'era dei nuovi poteri*, tr. it., Roma: Luiss University Press, II ed.
- Züger, T. 2021, *Digital strategies of civil disobedience*. In W. E. Scheuerman (edited by), *The Cambridge Companion to Civil Disobedience*, Cambridge: Cambridge University Press: 359-383.

gianluigi.fioriglio@unimore.it

Publicato online l'11 agosto 2025